

STATUTO

COOPERATIVA 360 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: REGGIO CALABRIA RC VIA
TORRIONE 6

Numero REA: RC - 223153

Codice fiscale: 03310450808

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-01-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al
n. 10613 di Racc.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1

DENOMINAZIONE

È costituita la società cooperativa denominata "**COOPERATIVA 360 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**"

La Cooperativa è da considerarsi di diritto Ente del Terzo Settore e può godere di tutte le agevolazioni previste delle vigenti disposizioni legislative.

ART. 2

SEDE

La Cooperativa ha sede legale nel Comune di **REGGIO DI CALABRIA**.

Spetta all'Organo Amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

ART. 3

DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. In difetto, la Società sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo, in tal caso, il diritto di recesso dei soci.

TITOLO II

MODELLO SOCIETARIO

SCOPI - OGGETTO - PREVALENZA

ART. 4

MODELLO SOCIETARIO

La cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di società cooperative.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

ART. 5

PREVALENZA

A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa:

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi;
3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori

ri;

4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 6

SCOPO E OGGETTO

La Cooperativa Sociale opera senza finalità lucrative e persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale attraverso:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi di cui all'Art. 1, comma 1, lettera "a" della Legge 8 novembre 1991, n. 381, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 e ss.mm.ii.;

b) lo svolgimento di attività mirate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'Art. 1, comma 1, lettera "b" della Legge 8 novembre 1991, n. 381.

Le attività di cui ai precedenti punti a) e b) sono funzionalmente collegate tra loro.

A tale scopo, la Cooperativa adotterà una organizzazione amministrativa tale da consentire la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate relative di cui ai precedenti punti a) e b).

La società, al fine del perseguimento dei suoi scopi, può svolgere la propria attività anche con terzi.

La Cooperativa, nell'ambito di quanto previsto dall'art.1, comma 1, lettera a) della Legge 8 novembre 1991, n. 381 e dalla disciplina comunitaria, nazionale e regionale in materia, si propone di effettuare le seguenti attività:

a) l'assunzione di lavori di pulizia, compresi quelli preliminari e complementari, di case, condominii, uffici, negozi, stabilimenti, capannoni, piazzali, complessi ospedalieri, strutture aeroportuali, porti, stazioni ferroviarie, mezzi di trasporto di ogni tipo; la pulizia e la sistemazione di letti di alberghi, di complessi turistici e di foresterie, nonché la gestione completa dei detti servizi e ogni altro servizio di pulizia per conto di terzi;

b) la rimozione di macerie, nonché lo sgombero di locali e ambienti;

c) l'assunzione di lavori di facchinaggio, compresi quelli preliminari e complementari e di fatica in genere, svolti anche con l'ausilio di mezzi meccanici;

d) l'esecuzione di traslochi, imballaggi di mobili e merci in genere;

e) l'esecuzione di lavori di magazzinaggio e movimentazione merci e cose per conto di terzi;

f) l'esecuzione di lavori di giardinaggio, la realizzazione, la manutenzione e la gestione di verde;

h) la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, l'attività di piccola ristrutturazione edilizia e l'esecuzione di lavori edili in genere;

i) esecuzione di servizi di ristorazione e mensa;

ii) gestione di strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere in genere ed in particolare: l'esercizio di affittacamere, bed and breakfast, la gestione di case ed appartamenti per le vacanze, case per ferie, ostelli della gioventù, complessi agro-turistici; l'attività ricettiva in residenze rurali, rifugi di montagna e in case religiose di ospitalità, il tutto con la prestazione dei servizi e delle forniture connesse e/o necessarie; la gestione e la contabilità di condomini.

l) l'esecuzione di servizi di portierato e reception;

m) l'esecuzione di servizi di call center per aziende.

n) La cooperativa potrà, inoltre, esercitare tutte le attività ambientali ed in particolare quelle della gestione dei rifiuti, dalla raccolta allo smaltimento e/o recupero di cui agli allegati B (da D1 a D15) e C (da R1 a R13) del Dlgs 152/06 e s.m.i., potrà altresì esercitare le attività di cui all'art 8 del DM 120/14, quelle di cui al DM 25.10.1999, n. 471 e quelle di cui al Dlgs. 11.05. 1999 n. 152.

Le predette norme si intendono anche riferite alle successive modifiche ed integrazioni.

A titolo esemplificativo erogherà i seguenti servizi:

Nel campo ambientale:

- Trattamento di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi; Realizzazione per conto proprio e/o di terzi, di bonifiche di siti e beni contaminati da inquinanti di ogni genere, compreso l'amianto anche in lega cementizia, con la relativa progettazione;
- Costruzione, manutenzione, conduzione e gestione per conto proprio e/o di terzi, di impianti di estrazione, canalizzazione, trattamento, depurazione di acque per il consumo umano e l'irrigazione, con la relativa progettazione;
- Spurgo pozzi neri;
- Realizzazione di recuperi ambientali, forestazione, rimboschimento e recupero di aree degradate;
- Attività di pulizia e potatura aree verdi;
- Studio e diffusione della qualità ambientale degli strumenti volontari di politica ambientale (Green Economy e ISO 14000, EMAS, V.I.A. - V.A.S.), compresa la consulenza per la loro realizzazione;
- Operazione di derattizzazione, disinfestazione e sanificazione ai sensi del DM 247/97;

Nel campo della gestione integrata dei rifiuti:

- Costruzione, riattivazione, gestione, conduzione e manutenzione di impianti anche mobili di stoccaggio, deposito tempo-

aneo, trattamento, recupero, cernita, selezione e di smaltimento di rifiuti urbani e speciali, non pericolosi e pericolosi, con la relativa progettazione;

- Raccolta e trasporto di rifiuti urbani, assimilati, assimilabili, speciali non pericolosi e pericolosi, in conto proprio o in conto terzi, sia all'estero che in Italia, con autocarri, autotreni, autocisterne normali, scarrabili e speciali, per via terra, mare, ed aria;
- Attività di pulimento e spazzamento combinato (manuale e meccanizzato);
- Costruzione, riattivazione, gestione, conduzione e manutenzione di impianti di recupero rifiuti che producono ammendanti e composti derivati dai rifiuti trattati;
- Noleggio e vendita di autocarri e/o attrezzature per la raccolta dei rifiuti e il loro successivo recupero;
- Commercializzazione ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione degli stessi;
- Attività di sensibilizzazione, comunicazione, tutorato e monitoraggio di attività ed iniziative a scopo ambientale.

Nel campo dei lavori officina:

- Manutenzione di ogni genere di qualsiasi tipo di veicolo;
- Realizzazione, installazione e gestione segnaletica stradale (orizzontale e verticale) ed impianti connessi alla regolarizzazione del traffico.

Nel campo logistico:

- Trasporto di cose per conto proprio o per conto terzi sia in Italia che all'estero, via terra, via mare e aria.

Il tutto nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, con le attrezzature e l'organizzazione fornite dalla cooperativa ed in ottemperanza alle norme del D.P.R. 30 aprile 1970 n. 602.

Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limiti e con le condizioni di legge, essa potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie (non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili compresa la prestazione di garanzie reali e non reali a favore di terzi e l'assunzione, sia diretta che indiretta di interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio. Il tutto con esclusione dello svolgimento nei confronti del pubblico di attività finanziaria.

La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

La Cooperativa, nell'ambito di quanto previsto dall'art.1, comma 1, lettera b) della Legge 8 novembre 1991, n. 381 e dalla disciplina comunitaria, nazionale e regionale in materia, potrà compiere tutte le attività agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inseri-

mento lavorativo di persone svantaggiate.

TITOLO III

SOCI

ART. 7

REQUISITI E CATEGORIE DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato e variabile salvo le norme per il numero minimo previsto dalla legge.

Nella Cooperativa sono ammesse le seguenti categorie di soci:

Soci lavoratori: possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

Nel caso di soggetti appartenenti alla categoria delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge 8 novembre 1991, n. 381, essi, limitatamente alle attività di inserimento lavorativo di cui al precedente art. 6 comma 1, lettera b), devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 142 del 2001 ed approvato dall'assemblea dei soci.

Soci Sovventori di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59; Soci in prova: a norma dell'art. 2527 c.civ., sono soci cooperatori ammessi in una categoria speciale in virtù dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa. Tali soci non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Nel caso tale categoria superi il limite anzidetto il consiglio di amministrazione provvederà al ripristino dei rapporti previsti dalla legge o dall'atto costitutivo.

Al termine di un periodo di cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

Fermo restando l'obbligo di rispetto delle restanti norme statutarie, il socio in prova ha i seguenti diritti:

- ha diritto di voto unicamente nelle deliberazioni assem-

bleari di approvazione del Bilancio;

- non può rappresentare altri soci nelle assemblee;
- non può essere eletto e/o nominato amministratore della Cooperativa;

- ha diritto ad un ristorno in misura ridotta e con modalità stabilite dall'organo amministrativo.

Soci volontari: sono coloro che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Soci Utenti: sono coloro che usufruiscono delle prestazioni e dei servizi erogati dalla Cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2476 c.c. Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nel caso in cui la cooperativa sia composta da più di tre soci.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

Gli eventuali regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2476 c.c..

ART. 8

PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti:

- se persona fisica - autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di studio, competenze professionali o titoli

specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento.

- Se persona giuridica - denominazione sociale, sede e codice fiscale. Devono anche essere indicati i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonchè allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli altri documenti e notizie che l'organo amministrativo richiedesse a migliore documentazione della domanda di ammissione.

Si deve indicare inoltre:

- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

Il socio è tenuto:

a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali,

b) a partecipare concretamente all'attività della cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.

Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 9

QUOTE

Il valore nominale di ciascuna quota è pari a Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).

Chi desidera divenire socio deve sottoscrivere una quota complessiva di capitale di importo pari a Euro 100,00 (cento/00). All'atto della sottoscrizione va effettuato il versamento di almeno il 25% (venticinque per cento) della quota sottoscritta ed l'intero sovrapprezzo. La restante parte è da versarsi entro tre mesi dall'ammissione.

Il socio che durante la vita della cooperativa intende sottoscrivere nuovo capitale sociale può versare anche ratealmente il relativo importo, nei modi e nei termini che stabilirà con apposita delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ART. 10

MODALITÀ ALTERNATIVE DI CONFERIMENTO

Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro.

Oltre al danaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti, in questo caso si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464 c.c. Le quote corrispondenti a tali conferimenti, in natura o in crediti, devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni successivi al venir meno di tale pluralità.

Nelle società nessun socio può avere una quota il cui valore nominale superi la somma di centomila euro.

ART. 11

CESSIONE DELLE QUOTE

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-

sere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

ART. 12

VINCOLI SULLE QUOTE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

ART. 13

PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessazione della quota e per morte del socio; in questi casi il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata. In merito alla responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista dall'art. 2536 del codice civile.

ART. 14

RECESSO

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;
- b) la fusione o scissione;
- c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto costitutivo;
- d) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- e) la revoca dello stato di liquidazione;
- f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
- g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468 4° c.

Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto socia-

le dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 15

ESCLUSIONE

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione nei confronti del socio:

1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
3. nel caso indicato all'articolo 2531;
4. nei casi previsti dall'articolo 2286;
5. nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma;
6. che, senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli impegni assunti a qualsiasi titolo verso la cooperativa;
7. svolga o tenti di svolgere attività concorrenziali o in contrasto con gli interessi della cooperativa;
8. assuma comportamenti giudicati dal consiglio di amministrazione non consoni all'immagine e al buon nome della società;
9. nel caso di cessazione del rapporto di lavoro instaurato con la Cooperativa conseguente a perdita di commessa e/o appalto;
10. in ogni caso di cessazione e/o di risoluzione del rapporto di lavoro.

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base della deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera raccomandata.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre ricorso entro sessanta giorni dalla comunicazione secondo quanto previsto dal successivo Art. 50.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART. 16

MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo successivo.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, subentrano nella partecipazione del socio deceduto. Se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

ART. 17

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale), ad esclusione di quelle versate a titolo di soprapprezzo. Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha diritto, quali che siano le circostanze che determinano lo scioglimento del rapporto societario, alla liquidazione della propria quota prima di aver provato di avere adempiuto a tutti gli obblighi derivatigli dalla operazione in corso.

L'assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, che decorso un anno da quando sono divenute esigibili, le quote di capitale non ritirate dai soci receduti, esclusi, dagli eredi del socio defunto siano devolute alla riserva ordinaria.

Titolo III Bis

SOCI SOVVENTORI

Art. 17bis

Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni del presente statuto e le vigenti normative (art. 11, comma 3-bis Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito in L. 21.02.2014, N. 9), possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 17ter

Conferimento e azioni dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 500,00 (cento/00) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 10 (dieci).

Art. 17quater

Alienazione delle azioni dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria

in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 17quinquies
(Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata e/o regolamentata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

Art. 17sexies
(Recesso Dei Soci Sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,

ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia

decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO III ter

Art. 17septies

(Azioni Di Partecipazione Cooperativa)

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92.

In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Il valore di ciascuna azione è di € 500,00 (cinquecento virgola zero zero).

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoprate.

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 17*opties*

Assemblea speciale

L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge e dal presente statuto, viene convocata dall'Organo amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

Art. 17*nonies*

Recesso

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

TITOLO IV

PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - BILANCIO

ART. 18

PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci;
b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote delle eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del socio defunto;
c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di proprie quote.

e) dall'eventuale fondo sopraprezzo;

f) riserve per i possessori di strumenti finanziari;
Le riserve b, c, d, e, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società né all'atto dello scioglimento.

ART. 19

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'art. 2519 2°c. del codice civile.

La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dalla legge.

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, si applicano le previsioni dell'art. 2446 c.c.

Se il capitale viene completamente eroso da perdite d'esercizio la cooperativa si scioglie salvo che gli amministratori convochino l'assemblea per deliberare il ripristino del capitale.

ART. 20

BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del presente statuto, la destinazione degli utili.

ART. 21

RISTORNI

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi
- aumento gratuito del capitale sociale

Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche per l'attivazione del prestito sociale.

Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b) dell'articolo 22 del presente statuto.

ART. 22

DESTINAZIONE UTILE

In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le seguenti disposizioni di legge:

- 0a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.
- b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura del 3% (tre per cento).
- c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato (ed eventualmente anche del sovrapprezzo), nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti.
- d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti della prevalenza.
- e) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;
- f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

ART. 23

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE

Il sistema d'amministrazione adottato dalla cooperativa prevede i seguenti organi:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Consiglio di Amministrazione;
- c) Collegio sindacale (qualora si verifichino i presupposti di legge previsti dall'art. 2543 c.c.).

CAPO I

ASSEMBLEA

ART. 24

DEFINIZIONE

L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue deliberazioni prese in conformità dello statuto e della legge vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ART. 25

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE

Le assemblee possono essere tenute presso la sede sociale o in altro luogo nell'ambito del territorio nazionale da indi-

carsi nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società e viene convocata ogni qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla legge.

L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con i versamenti.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso affisso presso la sede sociale ovvero spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, Fax, PEC, mail ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

ART. 26

COMPETENZE E

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Spetta all'Assemblea:

1. determinare le linee generali dell'attività della cooperativa;
2. approvare i bilanci;
3. distribuire gli utili;
4. approvare i regolamenti interni;
5. procedere alla elezione delle cariche sociali e determinare la misura dei relativi compensi;
6. deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
7. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa riservate dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti complessivi della cooperativa ne abbiano fatto richiesta.

Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum:

- l'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50%+1 dei voti spettanti alla totalità dei soci e

delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

Nei casi in cui l'assemblea delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sulla decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, si applicano i quorum di seguito previsti:

- l'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50%+1 dei voti spettanti alla totalità dei soci;
- l'assemblea, in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti;
- l'assemblea, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 50% dei voti spettanti alla totalità dei soci;
- l'assemblea, in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 50% dei voti dei presenti.

ART. 27

DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto. Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Non è previsto il voto plurimo.

ART. 28

DELEGHE DI VOTO E

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori.

Per le votazioni si procederà per alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali o per deliberazioni concernenti soci, si procederà con la votazione a scrutinio segreto.

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro

che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il sistema del ballottaggio.

Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

ART. 29

ASSEMBLEE SEPARATE

La cooperativa può svolgere assemblee separate.

Se la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria attività in più province ovvero se ha più di cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche ed ha un attivo patrimoniale non superiore ad un milione di euro, deve prevedere lo svolgimento di assemblee separate ai sensi dell'articolo 2540 c.c..

Le materie, le modalità e la disciplina di tali assemblee separate sono demandate ai regolamenti interni.

ART. 30

ASSEMBLEE SPECIALI

Nel caso di emissione di strumenti finanziari nei limiti previsti dalla legge, si rimanda al contenuto dell'art. 2541 c.c. per la disciplina delle assemblee speciali di categoria.

CAPO II

L'AMMINISTRAZIONE

ART. 31

COMPOSIZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

La Società è amministrata un Organo Amministrativo nella forma collegiale del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di soci non inferiore a tre e non superiore a nove.

All'atto della nomina l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti.

L'Organo Amministrativo è nominato per un periodo non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'Organo Amministrativo può essere rieletto.

ART. 32

COMPETENZE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Spetta all'Organo Amministrativo:

- deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale, eccezion fatta per quelli espressamente riservati all'Assemblea dallo statuto e dalla legge;
- fissare le direttive per l'attività sociale;
- formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stabilire i compensi per i soci-lavoratori sulla base di quanto stabilito dal regolamento, i consulenti, i tecnici e, se nominato, il direttore dell'azienda;
- redigere i bilanci;

	- compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; - stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Istituti di Credito ed altri Enti; - accettare contributi dello Stato o di altri Enti pubblici, donazioni, liberalità di associazioni e di privati; - assumere lavori ed assegnarli; - convenire prezzi ed esigerli; - compiere operazioni finanziarie, sia attive sia passive, di qualsiasi genere ed ammontare; - contrarre mutui; aprire ed estinguere conti di deposito, richiedere ed utilizzare fidi, richiedere prestiti bancari, emettere assegni all'ordine della società o di terzi a valere su disponibilità liquide o su linee di credito; - rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare, scontare credito ed effetti cambiari e cartolari in genere; - investire disponibilità liquide in titoli mobiliari; - deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche, rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie; - deliberare le partecipazioni e le adesioni a Consorzi e ad altri organismi di integrazione economica e determinare l'ammontare delle quote di partecipazione e di interessenza; - nominare i rappresentanti della cooperativa in seno agli organismi cui esso aderisce, scegliendoli preferibilmente nel proprio ambito; - affidare incarichi per l'elaborazione di studi e di ricerche su problematiche interessanti l'attività sociale; - promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di giurisdizione, recederne, transigere bonariamente o a mezzo di arbitri anche amichevoli compositori; - fare elezioni di domicilio; - assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente dalla cooperativa fissandone la qualifica, le mansioni e la retribuzione con il parere del Direttore; - deliberare ed attuare tutte le altre iniziative, operazioni ed atti, anche se non specificatamente attribuiti nei precedenti punti alla sua competenza. L'Organo Amministrativo potrà comunque effettuare tutte quelle attività ed iniziative che la legge o lo statuto non attribuiscono alla competenza dell'assemblea. Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti. Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Non possono essere delegate le	
--	--	--

attribuzioni indicate dalla legge di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione.

L'Organo Amministrativo, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella relazione sulla gestione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 c.c..

ART. 33

DISCIPLINA DEL

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il presidente o in sua assenza o impedimento il vice presidente (se nominato), o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale con deliberazione assunta a maggioranza.

Di regola la convocazione è fatta almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in sua assenza, dal vice presidente. In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le decisioni possono altresì essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto ai sensi dell'articolo 2475 4° comma c.c..

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete, quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere, oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci e amministratori o il direttore, oppure loro parenti o affini fino al terzo grado.

A parità di voti nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.

Ai componenti del consiglio di amministrazione può spettare, oltre al compenso, anche un trattamento di fine mandato, da determinarsi con deliberazione assembleare, .

ART. 34

POTERI DI RAPPRESENTANZA

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, è delegata al presidente del Consiglio di Amministrazione.

Egli ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.

Spetta inoltre al presidente:

a) convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno e coordinarne i lavori;

b) dare esecuzione ai deliberati degli organi collegiali della cooperativa;

c) sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa.

In caso di assenza od impedimento del Presidente tutti i poteri e le funzioni a lui attribuiti spettano al Vice Presidente e, in mancanza di entrambi, ad un Consigliere designato dal Consiglio. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del Presidente o di carica vacante.

Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'amministratore delegato se previsto.

CAPO III

COLLEGIO SINDACALE - SINDACO UNICO

ART. 35

COMPOSIZIONE

Ove ritenuto necessario ovvero al verificarsi dei presupposti di legge previsti dall'art. 2477 c.c., nonché quando la società emetta strumenti finanziari partecipativi (ad eccezione dei titoli di debito), la cooperativa è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, la quale ne determina il compenso tenuto conto delle tariffe professionali e designa altresì il Presidente.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

In luogo del Collegio Sindacale può essere nominato un Sindaco Unico ovvero una Società di revisione abilitata come per legge.

ART. 36

COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella loro relazione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ed evidenziare la condizione di prevalenza anche con riferimento alle leggi speciali.

Può esercitare anche il controllo contabile. In questo caso, l'intero collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

ART. 37

**MODALITÀ DI ELEZIONE
DEL COLLEGIO SINDACALE**

La nomina del collegio sindacale è determinata dall'assemblea sulla base delle maggioranze previste dal presente statuto.

Lo Stato o enti pubblici possono eleggere uno o più sindaci. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'assemblea.

ART. 38

CONTROLLO CONTABILE

L'incarico del controllo contabile, ove prescritto, è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione, tenuto conto delle tariffe professionali, per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

ART. 39

CONTROLLO DEI SOCI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti, di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Per l'azione di responsabilità contro gli amministratori si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2476 c.c..

TITOLO VI

SCIoglimento - INSOLVENZA - LIQUIDAZIONE

ART. 40

SCIoglimento

La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea.

ART. 41

MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 42

INSOLVENZA

In caso d'insolvenza, qualora la cooperativa svolga un'attività commerciale, deve ritenersi assoggettata a liquidazione coatta amministrativa.

ART. 43

MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO

Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'articolo 2436 c.c.. La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III del codice civile.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI - CONTROVERSIE CON I SOCI

ART. 44

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

ART. 45

Le clausole mutualistiche, di cui al presente statuto, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate. Qualsiasi modifica di tali clausole comporta l'automatica messa in liquidazione della società.

ART. 46

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ART. 47

La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza, di cui all'art. 2513 c.c. ovvero quando modifichi le previsioni contenute nell'art. 5 del presente statuto ai punti 1), 2), 3).

In tale caso, sentito il parere del revisore esterno, ove presente, gli amministratori devono redigere il bilancio al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione.

ART. 48

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consi-

glio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ART. 49

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del TITOLO VI "Delle società cooperative" del vigente Codice Civile, quelle relative alla disciplina delle s.r.l. e le leggi speciali sulla Cooperazione e relative modifiche ed integrazioni.

ART. 50

(Clausola conciliativa e arbitrale)

Le controversie che dovessero insorgere tra la società ed i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi, nonché tra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la società, ed ancora le controversie promosse dagli amministratori, sindaci e liquidatori, ovvero instaurate nei loro confronti, connesse più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, purché concernente diritti disponibili, saranno preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione secondo le previsioni del Regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio competente per territorio cui li parti riportano.

Si conviene che ogni informazione relativa allo svolgimento della conciliazione, tra cui l'eventuale proposta del conciliatore e tutte le posizioni eventualmente assunte dalle parti, potranno essere in alcun modo utilizzate nell'eventuale giudizio avviato a seguito dell'insuccesso della conciliazione. Il verbale di mancata conciliazione redatto dal conciliatore in caso di insuccesso della conciliazione, darà atto unicamente dei nominativi delle parti intervenute e dell'insuccesso del tentativo di conciliazione, senza fornire ulteriori elementi o dettagli in merito alla stessa. Ogni controversia non definita nei termini del citato Regolamento tramite conciliazione come prevista al comma precedente sarà deferito ad un Collegio Arbitrale.

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 48, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;
- c) le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata

accettazione della domanda di adesione.

Art. 51

(Arbitri e procedimenti)

Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad € 30.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e/o tra quelli abilitati ai sensi di legge.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03, i soci possono equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine "per non più di una sola volta" ai sensi dell'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 52

(Esecuzione delle deliberazioni)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

ART. 53

In caso di modifiche legislative e per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del TITOLO VI "Delle società cooperative" del vigente Codice Civile, quelle relative alla disciplina delle s.r.l. e le leggi speciali sulla Cooperazione e relative modifiche ed integrazioni.

F.to: Salvatore Borrelli
F.to: Lucio Pierangelo Furfaro
F.to: Dario Salvatore Borrelli
F.to: Clemente Mazzù Notaio

[illegible]